

SENATO DELLA REPUBBLICA

V LEGISLATURA

2^a COMMISSIONE

(Giustizia e autorizzazioni a procedere)

MERCOLEDÌ 21 GENNAIO 1970

(38^a seduta, in sede redigente)

Presidenza del Presidente CASSIANI

INDICE

DISEGNO DI LEGGE

Seguito e rinvio della discussione:

« Ordinamento penitenziario » (285):

| | |
|--|-----------------------------------|
| PRESIDENTE . . . Pag. | 475, 476, 477, 478, 479, 480 |
| | 483, 484, 486, 487, 488 |
| COPPOLA | 476, 480, 483, 485 |
| DELL'ANDRO, sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia . | 480, 481, 482, 483, 486, 488 |
| FENOALTEA | 476, 478, 481, 484, 485, 486, 488 |
| FILETTI | 480, 482, 486 |
| FINIZZI | 487 |
| FOLLIERI, relatore | 477, 478, 479, 480, 482 |
| | 483, 484, 487, 488 |
| SALARI | 487 |
| TEDESCO Giglia | 477, 480 |
| TROPEANO | 476, 481, 482, 483, 485, 486 |
| ZUCCALÀ | 477, 478, 481, 482, 487 |

La seduta ha inizio alle ore 10,30.

Sono presenti i senatori: Cassiani, Cerami, Coppola, Dal Falco, Di Benedetto, Falcucci Franca, Fenoaltea, Filetti, Finizzi, Follieri, Galante Garrone, Lugnano, Maris, Salari, Te-

desco Giglia, Tropeano, Venturi Giovanni e Zuccalà.

Interviene il sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia Dell'Andro.

V E N T U R I , segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Seguito e rinvio della discussione del disegno di legge: « Ordinamento penitenziario » (285)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca il seguito della discussione, in sede redigente, del disegno di legge: « Ordinamento penitenziario ».

I colleghi ricorderanno la discussione che si è svolta in merito all'udienza conoscitiva che è intenzione della nostra Commissione tenere; abbiamo chiesto l'autorizzazione alla Presidenza del Senato e ci è stata concessa. A questo punto siamo incalzati dalle circostanze; infatti, come abbiamo anche ricordato nella passata seduta, la Camera dei deputati, pur non avendo al suo

2^a COMMISSIONE (Giustizia e autorizzazioni a procedere) 38^a SEDUTA (21 gennaio 1970)

esame il disegno di legge sull'ordinamento penitenziario, ha disposto una analoga indagine. Il Ministro di grazia e giustizia ci suggerisce di ascoltare, nei nostri lavori, il consigliere di Corte di appello Giuseppe Di Gennaro, funzionario della direzione generale degli istituti di prevenzione e di pena, e l'ispettore generale dell'amministrazione penitenziaria Alfredo Solarino.

F E N O A L T E A . Per ragioni di forza maggiore, quali la sostituzione del relatore, l'urgenza di condurre in porto altri provvedimenti, le malattie che hanno colpito il relatore ed altri senatori, il disegno di legge riguardante l'ordinamento penitenziario ha proceduto, finora, a singhiozzo. Ora, se così non fosse stato, è evidente che noi avremmo saputo oggi che si sarebbe deliberato sul nome degli esperti da convocare; invece, essendosi proceduto a singhiozzo, come dicevo, posso dire di essere stato colto di sorpresa in questo momento. Quindi concorderai perfettamente con lei, signor Presidente, circa l'opportunità di entrare nel vivo del problema, stabilendo fin d'ora lo svolgimento delle udienze conoscitive; però pregherei di darci un breve termine perchè ognuno di noi possa avanzare un suggerimento relativamente ai nomi e ai quesiti da rivolgere agli esperti: se, per esempio, mi si dicesse che questa mattina si deve cominciare l'indagine, io non sarei in grado di compierla.

P R E S I D E N T E . Potremmo cominciare indicando questi nomi e chiamando i funzionari indicati dal Ministero per la prossima volta, salvo poi aggiungerne altri; intanto è da tener presente che, fino a quando restiamo nell'ambito dei funzionari dell'amministrazione della giustizia, è sufficiente — in applicazione dell'articolo 25-bis del Regolamento del Senato — la comunicazione al Ministro ed al Presidente del Senato; se — invece — invitiamo persone estranee all'amministrazione della giustizia, allora ricadiamo nel campo di applicazione dell'articolo 25-ter del Regolamento del Senato ed occorre, per dare corso alla nostra deliberazione, un'autorizzazione specifica del Presidente del Senato.

F E N O A L T E A . Noi, se ricordo bene, abbiamo deciso di svolgere un'indagine conoscitiva piuttosto ristretta; ora, se dobbiamo ascoltare un numero limitato di persone, non vorrei poi che, come numero, gli esperti ministeriali assumessero un'importanza preponderante sugli altri. Per ora sono due, se si decidesse, per esempio, di sentire tre persone, i ministeriali costituirebbero la maggioranza assoluta riducendo gli stessi poteri della Commissione.

P R E S I D E N T E . È indispensabile ascoltare persone che siano addentro alla materia e l'Amministrazione stessa. D'altronde nella passata seduta, se non sbaglio, si è fatto il nome del professor Di Tullio; si potrebbe anche ascoltare il professor Afragola, libero docente — e credo che sia l'unico in Italia — di criminologia all'università di Roma. Si potrebbero interrogare prima queste persone, salvo poi ad integrare tale elenco nel corso del dibattito.

C O P P O L A . Vorrei sapere di quale settore si occupano i funzionari indicati dal Ministero.

P R E S I D E N T E . Proprio della materia che ci interessa, cioè dell'amministrazione carceraria.

C O P P O L A . E per quanto riguarda l'edilizia carceraria, c'è qualcuno che se ne occupa?

F E N O A L T E A . Con tutto il rispetto per la categoria, farei molta attenzione a non abbondare in esperti professori universitari.

T R O P E A N O . Io credo che non ci si debba formalizzare troppo, cioè non ci dobbiamo preoccupare oggi di determinare il numero di coloro che vogliamo sentire, o delle udienze che intendiamo fare. Il problema, a mio giudizio, è un altro e cioè il fine che vogliamo raggiungere. Questo fine è rappresentato dal volume di informazioni che riteniamo di dover assumere per lo svolgimento del nostro lavoro. Ritengo, infatti,

2^a COMMISSIONE (Giustizia e autorizzazioni a procedere) 38^a SEDUTA (21 gennaio 1970)

che nella ristrettezza dell'impegno assunto, quando abbiamo fissato con chiarezza — anche nel corso della nostra attività — i limiti e gli obiettivi previsti, sarà più facile indicare, nel corso stesso dell'udienza, altri nomi di persone che non siano strettamente legati all'attività specifica dell'amministrazione penitenziaria. Se così non facessimo, la nostra sarebbe un'indagine unilaterale e di conseguenza anche insufficiente. Io credo che si debba tener conto anche del dibattito piuttosto vivace che si è sviluppato nel corso di questi ultimi anni sui problemi penitenziari. Abbiamo delle riviste specializzate — anche se poche — sulle quali il problema è stato ampiamente dibattuto con proposte e considerazioni spesse volte contrastanti tra loro; credo che, tenendo conto di tutto quello che è venuto fuori dalla pubblicistica di questi ultimi anni, e della nostra personale esperienza in questo campo, noi potremo determinare i limiti della nostra indagine. Questo, tra l'altro, ci libererebbe dalla preoccupazione di arrivare, oggi, a determinare il numero di coloro che dobbiamo ascoltare: può darsi che — una volta ascoltate sei persone — si possa già dare un giudizio definitivo e può darsi il contrario; così come può avvenire che tre o quattro riunioni siano sufficienti a concludere l'iter del disegno di legge di cui ci stiamo occupando ormai da diverso tempo.

P R E S I D E N T E . L'orientamento emerso nell'ultima seduta nella quale ci siamo occupati di questa materia era di non avventurarci in viaggi e visite presso carceri. Una tale esigenza, naturalmente, può risorgere durante il corso della discussione del disegno di legge, come durante le riunioni per l'indagine conoscitiva, e allora decideremo. Ora le soluzioni che ci si presentano sono due: o indichiamo oggi un primo elenco, sia pur breve, di persone, oppure lo rinviemo alla prossima seduta in modo che si possa fare, in quella sede, un elenco se non definitivo, almeno abbastanza completo.

Z U C C A L A ' . Ma l'elenco di questi nomi non deve essere preconstituito!

P R E S I D E N T E . Senatore Zuccalà, abbiamo già chiesto l'autorizzazione per l'indagine conoscitiva al Presidente del Senato che l'ha concessa; si tratta ora di vedere come condurre le udienze e chi ascoltare: il Ministero ha suggerito due nomi — si tratta di persone facenti parte dell'Amministrazione della giustizia — e fin qui siamo d'accordo, almeno credo. Ora si tratta di concordare un ulteriore elenco di persone. Vogliamo completarlo oggi, oppure rimandare a domani? Io credo che sia meglio concludere oggi, altrimenti domani ci troveremo a ricominciare tutto daccapo.

T E D E S C O G I G L I A . Sarei d'accordo nel concludere oggi; però non credo sia possibile, per quanto riguarda i nominativi, avere una lista bloccata. È certo importante precisare chi vogliamo sentire, ma è ben più importante sapere che cosa vogliamo fare. Cioè, è necessario chiarire i termini e l'ambito entro il quale fare delle proposte circa i nominativi, altrimenti si corre il rischio di riprendere a discutere ogni volta sui criteri. Quello che è importante, dunque, è fissare i criteri.

P R E S I D E N T E . Liste bloccate non ce ne possono essere: sarebbe illogico e irrazionale; in via di ipotesi può succedere che nel corso delle udienze insorga la necessità di ascoltare una determinata persona e allora cercheremo di chiamarla e di ascoltarla, quindi non si può parlare di liste bloccate.

T E D E S C O G I G L I A . Poichè i nominativi sono legati ai criteri cui dobbiamo ispirarci, è evidente che, una volta fissati questi criteri, automaticamente emergeranno i nomi delle persone che è opportuno ascoltare.

F O L L I E R I , relatore. Faccio una proposta conclusiva. Rimandiamo alla prossima seduta per integrare la lista già iniziata coi nominativi segnalati dal Ministero di grazia e giustizia, lasciando tuttavia la facoltà ai commissari di segnalare qualche altro nome; se e in quanto, attraverso le udienze cono-

scittive che andiamo a fare coi nomi che vengono segnalati, non si raggiunge una sufficiente cognizione, procederemo oltre.

Mi pare che fissare oggi i criteri in base ai quali dovrebbe svolgersi la nostra indagine conoscitiva non sia utile. A mio giudizio, in definitiva, dovremmo chiedere a questi esperti notizie, documenti ed esperienze in relazione al contenuto del disegno di legge al nostro esame, sulla base soprattutto della pregevole relazione che lo accompagna.

Sarei del parere, pertanto, di non schematizzare questi criteri.

Z U C C A L A ' . Su tale argomento vorrei dire qualche cosa.

P R E S I D E N T E . Desidero farle presente, senatore Zuccalà, che la questione è diventata più urgente perchè la Camera dei deputati, con un'iniziativa autonoma, sta facendo un'indagine, anche se non sappiamo da quale punto di vista essendo il provvedimento sulla riforma penitenziaria al nostro esame.

Ora non vorremmo essere sopravanzati dalla Camera a tal punto da far ritenere che la nostra indagine sia inutile; dobbiamo evitare una polemica spiacevole con l'altro ramo del Parlamento.

Z U C C A L A ' . Fissare dei criteri per la nostra indagine mi sembra inutile, perchè essi sono già chiari e ben definiti e sono compresi nelle stesse norme del disegno di legge. Sarei del parere di cominciare a convocare le persone che dobbiamo sentire; poi, di volta in volta, vedremo quali sono le necessità di integrazione. Possiamo cominciare, perciò, a sentire immediatamente i funzionari indicati dal Ministero di grazia e giustizia, senza perderci in una discussione che mi sembra un po' bizantina.

F E N O A L T E A . Signor Presidente, sul terreno pratico non mi pare — e in questo concordo con il collega Zuccalà — che vi siano dei criteri generali da fissare, ma che ci si debba piuttosto pronunciare sull'utilità di ascoltare questo o quella persona.

Pertanto, la procedura più semplice da seguire, a mio avviso, è che ognuno di noi

consegna alla segreteria della Commissione la lista delle persone che desidera vengano sentite, con l'indicazione della loro qualifica, dei quesiti che si desiderano porre e la materia su cui dovrebbero riferire. La Commissione esaminerà queste liste e deciderà quali richieste accogliere e quali non accogliere, in modo da formare un elenco e quindi procedere all'indagine.

Devo dire che non ho fiducia negli esperti ministeriali perchè essi verranno a dirci quello che ci ha già ampiamente illustrato il Governo.

P R E S I D E N T E . Ma non possiamo prescindere!

F E N O A L T E A . Essi, comunque, non ci diranno nulla di nuovo.

P R E S I D E N T E . Ad ogni modo, resta stabilito che sentiremo i funzionari indicati dal Ministero di grazia e giustizia nella prossima settimana.

In relazione a quello che diceva il senatore Fenoaltea, cioè che è la Commissione a decidere e ad indicare i nomi delle persone da ascoltare, a questo punto forse non sarebbe fuor di luogo che si fissasse, sia pure in linea di massima, il criterio delle categorie alle quali attingere.

Z U C C A L A ' . Le stabiliremo nel corso stesso dell'indagine.

F E N O A L T E A . Dobbiamo sentire anche i detenuti?

P R E S I D E N T E . Possiamo decidere quello che vogliamo, ma sentire i detenuti significherebbe visitare anche le carceri.

F O L L I E R I , *relatore*. Credo che uno dei criteri di carattere generale da seguire potrebbe essere quello di sentire persone che vivono a diretto contatto dei detenuti, come ad esempio i cappellani, gli agenti di custodia, eccetera.

P R E S I D E N T E . Vi sono anche dei docenti universitari che hanno continui contatti con i detenuti, che sono non solo dei teorici ma anche dei pratici.

Tornando al provvedimento in discussione la volta scorsa siamo arrivati all'approvazione dell'articolo 5; dobbiamo quindi passare ad esaminare l'articolo 6, che è il primo articolo del titolo I relativo all'esecuzione delle pene e delle misure di sicurezza, ed all'assistenza.

A questo punto devo dire quello che ho detto anche la volta scorsa. A me pare che in questo provvedimento ci siano degli articoli puramente regolamentari; per cui mi domando se la Commissione, una volta convinta che si tratta veramente di norme regolamentari, debba esaminare tali articoli e decidere sugli stessi o se non debba invece accantonarli dichiarando appunto che sono norme regolamentari. A mio avviso non c'è ragione che la Commissione debba restare legata al testo fino a questo punto.

F O L L I E R I , *relatore*. Desidero far presente che il disegno di legge presentato nella passata legislatura constava di 150 articoli, mentre quello oggi in discussione ne ha solo un centinaio; e questo sfoltimento è stato fatto proprio per consentire agli organi legislativi di giungere rapidamente alla sua approvazione. In effetti nel titolo I, di cui iniziamo oggi la trattazione, sono previste alcune norme regolamentari; in esse però sono confermati e sviluppati alcuni principi fondamentali per i quali, io credo, non possiamo rimandare al regolamento

P R E S I D E N T E . Non mi riferivo all'articolo 6, ma ad alcune norme in generale.

F O L L I E R I , *relatore*. È vero che vi sono alcune norme di carattere regolamentare; esse però sono un tutt'uno con la nuova organicità del disegno di legge.

P R E S I D E N T E . Do allora lettura dell'articolo 6:

Art. 6.

(Umanità del trattamento e rieducazione dei soggetti)

Il trattamento penitenziario deve essere conforme al senso di umanità e deve ten-

dere, mediante la reintegrazione e lo sviluppo della personalità, al riadattamento sociale ed alla rieducazione dei soggetti.

L'ordine e la disciplina debbono essere mantenuti con fermezza e deve essere garantita la sicurezza degli istituti. Non possono essere adottate restrizioni incompatibili con le finalità sopraindicate e che, comunque, contrastino con il rispetto della persona umana.

I detenuti e gli internati sono chiamati o indicati con il loro nome.

Il trattamento è improntato ad assoluta imparzialità, senza discriminazioni in ordine a nazionalità, a condizioni economiche e sociali, a opinioni politiche e a credenze religiose.

Alla rieducazione concorrono tutte le attività organizzate o consentite negli istituti e a tal fine sono di fondamentale importanza l'istruzione, il lavoro e la religione.

Il trattamento è attuato secondo il criterio dell'individualizzazione in rapporto alle specifiche condizioni del soggetto.

F O L L I E R I , *relatore*. Ritengo che questo articolo possa essere approvato così come è stato formulato; anche perchè questo disegno di legge giunge al nostro esame dopo essere stato approvato nella passata legislatura proprio dal Senato e dopo aver recepito i suggerimenti che questa Commissione aveva dato in quell'occasione.

In esso sono stabiliti alcuni principi fondamentali. In particolare si dice che il trattamento deve essere improntato ad assoluta imparzialità, senza discriminazioni in ordine a nazionalità a condizioni economiche e sociali, a opinioni politiche e a credenze religiose; che alla rieducazione concorrono tutte le attività organizzate o consentite negli istituti e a tal fine sono di fondamentale importanza l'istruzione, il lavoro e la religione (tutti principi che sono poi specificamente disciplinati negli articoli che seguono); nonchè i rapporti con la famiglia e con il mondo esterno, cioè la corrispondenza (in alcuni casi eccezionali si prevede anche la comunicazione telefonica), i giornali, la televisione, eccetera.

D E L L ' A N D R O , *sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Desidero far osservare che sarebbe opportuno apportare alcune modifiche di carattere formale al primo comma dell'articolo 6, ove si parla di senso di umanità e di riadattamento sociale. Io proporrei di sostituire le parole: « al senso di umanità » con una espressione più semplice: « ad umanità », e di sopprimere le parole: « al riadattamento sociale », poichè oggi non si parla più di riadattamento sociale, ma solo di rieducazione del soggetto. L'espressione « riadattamento sociale » è desunta da una certa corrente positivistica che vede nel delinquente un anormale che deve essere riadattato alla società. Io riterrai opportuno non mantenere ancora una espressione che è frutto di una visione ormai superata del delinquente, e direi soltanto: « Il trattamento penitenziario deve essere conforme ad umanità e deve tendere, mediante la reintegrazione e lo sviluppo della personalità, alla rieducazione dei soggetti ».

F O L L I E R I , *relatore*. Quando si parla di riadattamento sociale si fa riferimento ad una rieducazione che non deve essere solamente un fatto di rapporti tra il detenuto e gli altri singoli, ma anche tra il detenuto, che domani sarà libero, e la società nella sua espressione comunitaria

F I L E T T I . Potremmo usare l'espressione: « rieducazione sociale e morale dei soggetti » e togliere tutto il resto.

D E L L ' A N D R O , *sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Ma nel concetto di rieducazione è già implicito il riferimento alle qualità morali e sociali. Io ritengo che dobbiamo sopprimere l'espressione: « riadattamento sociale », perchè altrimenti resteremmo fermi ai vecchi concetti.

P R E S I D E N T E . A meno che non sia elemento determinante di questa espressione il concetto di lavoro.

D E L L ' A N D R O , *sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. La « rieducazione » è morale e sociale contempora-

neamente, altrimenti la Costituzione non avrebbe adottato questa espressione nell'articolo 27 della Costituzione.

C O P P O L A . A me non sembra pleonastica l'espressione: « riadattamento sociale ».

D E L L ' A N D R O , *sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Quando si dice che il trattamento penitenziario deve tendere, mediante la reintegrazione e lo sviluppo della personalità, alla rieducazione dei soggetti, si indica sempre un dato rapporto con la società.

F O L L I E R I , *relatore*. Il suggerimento dell'onorevole Sottosegretario potrebbe essere recepito dalla Commissione anche per altri motivi. Nella relazione scritta che accompagna il disegno di legge, quando si glossa l'articolo 6 (a pagina 31) si esprimono questi concetti, perchè si parla di umanità del trattamento e di funzione rieducativa di esso.

P R E S I D E N T E . A voler sottilizzare, potremmo affermare che anche il concetto di umanità è contenuto in quello di rieducazione, poichè è difficile rieducare senza umanità.

T E D E S C O G I G L I A . Io ritengo che sia importante sopprimere l'espressione « riadattamento sociale » per una ragione precisa: mentre la rieducazione riguarda l'elemento soggettivo del singolo individuo, perchè deve avvenire mediante la reintegrazione e lo sviluppo della personalità, il concetto di riadattamento sociale è sempre equivoco in quanto sembra dare l'idea di dover riplasmare l'individuo in un determinato senso. Ma qui si tratta di rieducare e rafforzare il soggetto in modo che tenga poi un giusto comportamento nell'ambiente esterno; e non si tratta, invece, di riadattarlo all'ambiente esterno. Secondo me il concetto di rieducazione sta a significare questo. Anche il lavoro è un elemento di rieducazione.

Quindi sono favorevole alla proposta fatta dall'onorevole Sottosegretario.

F E N O A L T E A . Signor Presidente, io non tengo in modo particolare alle parole « riadattamento sociale », ma tengo al concetto da esse espresso. Se togliamo quelle parole, possiamo immaginare un detenuto che sia l'unico ospite di un penitenziario posto sulla cima del monte Bianco e che sia rieducato, trattato umanamente, eccetera; ma così non viene preso in considerazione tutto ciò che riguarda i rapporti con la società, nel seno della quale quel detenuto un giorno deve ritornare. Secondo me il concetto del riadattamento sociale bisogna salvarlo. Se il detenuto è un soggetto disadattato, asociale, bisogna riadattarlo ai rapporti sociali.

D E L L ' A N D R O , sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia. Ciò rientra nel concetto di rieducazione.

F E N O A L T E A . Ma la rieducazione può essere solamente morale, riguardare cioè l'io del soggetto.

D E L L ' A N D R O , sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia. Il moderno concetto di rieducazione ha superato i concetti della dottrina illuministica.

Z U C C A L A ' . Io a queste petizioni di principio ci credo poco, anche se il rilievo dell'onorevole Sottosegretario, che ha fatto riferimento a certi elementi della scuola positiva che sono in gran parte superati, mi convince.

L'espressione che, invece, deve farci pensare è contenuta nel secondo comma dell'articolo 6: « L'ordine e la disciplina debbono essere mantenuti con fermezza ». È sufficiente, a mio parere dire: « L'ordine e la disciplina debbono essere mantenuti », abolendo l'espressione « con fermezza », che implica qualcosa di autoritario, di dispotico, che è in contrasto col concetto di disciplina. Capisco che tra l'affermazione del principio che l'ordine e la disciplina debbono essere mantenuti e la pratica applicazione c'è forse di mezzo un Oceano Pacifico, ma ciò può avvenire in un senso o nell'altro: in senso peggiorativo e in senso migliorativo. La

espressione « con fermezza » può essere interpretata in vario modo dai direttori delle carceri: ci sono, infatti, direttori di manica larga e direttori di manica stretta, che magari schierano i detenuti con i fucili spianati e si giustificano con la motivazione che è stato loro detto di mantenere l'ordine e la disciplina con fermezza. Non è che queste affermazioni di principio abbiano un valore di per sé, ma è nell'applicazione pratica che hanno un certo significato. Nella espressione « con fermezza » c'è qualcosa di peggiorativo che non possiamo accettare: l'ordine e la disciplina devono essere mantenuti, prescindendo dalla fermezza; per cui io raccomanderei di sopprimere le parole: « con fermezza ».

T R O P E A N O . Mi dichiaro d'accordo sulle osservazioni che sono state fatte dall'onorevole Sottosegretario e dal senatore Zuccalà. Ritengo infatti opportuno sopprimere al primo comma le parole « al riadattamento sociale » e al secondo comma la espressione « con fermezza ». A quest'ultimo riguardo, credo che per mantenere l'ordine e la disciplina sia necessaria più la capacità personale del direttore dell'istituto di pena che l'uso dei mezzi di cui egli dispone, mezzi che molto spesso hanno carattere coercitivo e forse raggiungono effetti del tutto opposti a quelli che si potrebbero ottenere col metodo della persuasione, nei rapporti umani che si vanno determinando tra dirigenti e detenuti. Desidero qui ricordare, a tale proposito, un episodio recente, accaduto in occasione del drammatico crollo del carcere di Catanzaro: qui un giovane funzionario, con una decina di anni di continuità di esercizio, era riuscito a dare all'istituto un tono diverso da quello di altre carceri ed aveva stabilito tali rapporti di umanità e di comprensione che, quando nella notte è stato necessario sgombrare immediatamente il carcere, mettendo fuori — dico fuori — dalle celle ben 186 detenuti contemporaneamente, questi, nonostante la pericolosità della situazione, hanno dato prova di una grande disciplina e di un senso di responsabilità che forse non avrebbero fornito dei cittadini liberi. Questo è accaduto soprattutto

2^a COMMISSIONE (Giustizia e autorizzazioni a procedere) 38^a SEDUTA (21 gennaio 1970)

e proprio per l'azione che il giovane direttore e il giudice di sorveglianza avevano saputo condurre all'interno di quel carcere: di fronte a questi due personaggi nessuno dei detenuti ha avuto niente da dire o ha mosso un passo per fuggire; tutti hanno disciplinatamente fatto quello che si diceva loro di fare.

Questa esperienza ci dice come, quando si adottino metodi ispirati alla comprensione e all'umanità, si possono ottenere risultati di gran lunga migliori di quelli che si hanno con la fermezza, interpretata da altri dirigenti di istituti di pena come uso di tutti i mezzi di coercizione dei quali si può disporre.

F I L E T T I . Mi sembra che si debba esaminare questo articolo sotto un duplice riflesso: uno oggettivo e l'altro soggettivo. Il primo concerne gli istituti di pena, il secondo i detenuti.

Infatti, una parte di questo articolo riguarda gli istituti. Si tratta particolarmente della prima parte del secondo comma, laddove si parla dell'ordine e della disciplina da mantenere, nonché della sicurezza da garantire negli istituti stessi.

Tutto il resto — conformemente all'intestazione dell'articolo, che recita: « Umanità del trattamento e rieducazione dei soggetti » — riguarda direttamente i detenuti.

Quindi a me sembra opportuno scindere l'articolo 6 in due norme distinte: una riguardante il trattamento penitenziario nei confronti dei soggetti (e sarebbe l'articolo 6), l'altra concernente l'ordine, la disciplina e la sicurezza degli istituti di pena (e costituirebbe l'articolo 6-bis). Del resto, mi sembra che ciò sia richiesto anche da una regola di ermeneutica legislativa.

Perciò ritengo che il mio suggerimento sia senz'altro da accogliere.

F O L L I E R I , relatore. Io sono d'accordo, come ho già detto, sull'opportunità di modificare la prima parte dell'articolo 6 secondo le indicazioni date dall'onorevole Sottosegretario e dal senatore Zuccalà.

Per quanto riguarda il suggerimento del senatore Filetti, riterrei anch'io valida la se-

parazione della prima parte del secondo comma, che riguarda l'ordine, la disciplina e la sicurezza degli istituti, da tutto il resto, che invece concerne il trattamento e la rieducazione dei soggetti. La materia relativa agli istituti potrebbe essere messa alla fine dell'articolo, come comma finale, o inserito come un articolo 6-bis.

Tuttavia di questo comma potrebbe essere mantenuta la parte nella quale noi troviamo un collegamento logico col primo comma e cioè: « Non possono essere adottate restrizioni incompatibili con le finalità sopraindicate e che, comunque, contrastino con il rispetto della persona umana ».

Z U C C A L A ' . Ma il testo può restare così come è stato presentato!

F O L L I E R I , relatore. L'ordine e la disciplina di cui a questo comma non devono essere intesi in relazione ad una affermazione di principio, perchè nelle carceri, come in qualsiasi comunità, una certa organizzazione e una certa disciplina devono pur esserci, ma soprattutto debbono essere mantenuti coi limiti che derivano da questo secondo comma. Quindi il testo, a mio giudizio, potrebbe anche rimanere così come è, salvo eliminare quel « con fermezza » che non vuol dire proprio niente.

D E L L ' A N D R O , sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia. Effettivamente « con fermezza » non significa nulla.

T R O P E A N O . Direi, anzi, che posto a quel punto ha un netto sapore repressivo.

F O L L I E R I , relatore. Quindi: « L'ordine e la disciplina debbono essere mantenuti senza adottare restrizioni che contrastino con il rispetto della persona umana ».

T R O P E A N O . Mi sembra più logico, allora, premettere la sicurezza degli istituti, vale a dire: « Deve essere garantita la sicurezza degli istituti; in essi l'ordine e la disciplina debbono essere mantenuti, eccetera ».

2^a COMMISSIONE (Giustizia e autorizzazioni a procedere) 38^a SEDUTA (21 gennaio 1970)

D E L L ' A N D R O , *sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Cominciamo con la sicurezza, cioè bisogna mantenere l'ordine e la disciplina per garantire la sicurezza.

T R O P E A N O . Ma non è vero!

C O P P O L A . Qualsiasi elaborazione diversa, cioè che si distacchi dalla formulazione del testo governativo, crea notevoli problemi di interpretazione, anche se le osservazioni fin qui fatte sono condivise da tutti. Quindi sarei del parere di accogliere l'emendamento proposto dal Governo e lasciare il resto invariato.

T R O P E A N O . Eliminando, però, anche il « con fermezza » del secondo comma!

F O L L I E R I , *relatore*. Quindi: « Il trattamento penitenziario deve essere conforme ad umanità e deve tendere, mediante la reintegrazione e lo sviluppo sociale, alla rieducazione dei soggetti.

L'ordine e la disciplina debbono essere mantenuti e deve essere garantita la sicurezza degli istituti. Non possono essere adottate restrizioni incompatibili con le finalità sopraindicate e che comunque contrastino con il rispetto della persona umana ».

P R E S I D E N T E . La congiunzione che viene così messa, però, crea una sorta di frattura che si sarebbe potuto benissimo evitare.

F O L L I E R I , *relatore*. Il fatto è che, a parte la soppressione del « con fermezza », tutte le altre modifiche che sono state proposte e che abbiamo discusso portano ad uno scombusolamento del concetto generale, che ispira il testo dell'articolo.

Pertanto è preferibile passare alla votazione dell'articolo 6 nel testo formulato dal Governo, salvo, appunto, quegli emendamenti che lo stesso Governo e il senatore Zuccalà hanno presentato e con la modifica formale del « debbono » in « devono ».

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti lo emendamento presentato dal Governo al primo comma dell'articolo 6 e consistente nel sostituire, al secondo rigo, le parole: « al senso di » con la parola: « ad » ed al penultimo ed ultimo rigo nel sopprimere le parole: « al riadattamento sociale ed ».

(È approvato).

Metto ai voti l'emendamento presentato dal senatore Zuccalà, tendente a sopprimere le parole « con fermezza » contenute nel secondo comma dell'articolo 6.

(È approvato).

Metto ai voti l'articolo 6 quale risulta con gli emendamenti testè approvati e con l'intesa di modificare il « debbono » con « devono ».

(È approvato).

Art. 7.

(Istruzione)

Negli istituti penitenziari la formazione culturale e professionale è curata mediante l'organizzazione dei corsi della scuola d'obbligo e di corsi di addestramento professionale, secondo gli ordinamenti vigenti e con l'ausilio di metodi adeguati alla particolare condizione dei soggetti.

L'istruzione primaria è obbligatoria per gli analfabeti.

Particolare cura è dedicata alla formazione culturale e professionale dei detenuti di età inferiore agli anni 25.

Con le procedure previste dagli ordinamenti scolastici possono essere istituite scuole di istruzione secondaria di secondo grado negli istituti penitenziari.

È favorita, anche con opportune iniziative dell'Amministrazione, la frequenza a corsi scolastici per corrispondenza, per radio e per televisione, quando ciò sia possibile e non risulti in contrasto con le esigenze della disciplina e della sicurezza.

Gli istituti penitenziari dispongono di una biblioteca fornita di libri e di periodici a contenuto informativo, istruttivo, educativo e

2^a COMMISSIONE (Giustizia e autorizzazioni a procedere) 38^a SEDUTA (21 gennaio 1970)

ricreativo, dei quali deve essere favorita la lettura. A tal fine dev'essere assicurata la libertà di scelta delle letture e dev'essere concessa, quotidianamente, adeguata disponibilità di tempo.

A questo articolo è stato presentato dal Governo un emendamento aggiuntivo, da inserire tra il terzo e il quarto comma, del seguente tenore: « È agevolato il compimento degli studi dei corsi universitari ed equiparati ».

F O L L I E R I , *relatore*. Si tratta di un articolo tecnico che ammette il principio in base al quale il detenuto deve essere istruito; su di esso ritengo che siamo tutti d'accordo. Anche l'emendamento presentato dal Governo può essere senz'altro accettato, in quanto si tratta di un compimento dell'istruzione, quale appunto quella universitaria.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'emendamento presentato dal Governo.

(È approvato).

Metto ai voti l'articolo 7 quale risulta con l'emendamento testè approvato.

(È approvato).

Art. 8.

(Lavoro)

Ai fini della rieducazione del condannato e dell'internato, il lavoro è assicurato a tutti, salvo che particolari circostanze non lo impediscano.

Il lavoro penitenziario non ha carattere afflittivo, è rivolto alla produzione di beni o servizi, è remunerato e deve contribuire a fare acquisire o sviluppare l'abitudine al lavoro e una qualificazione professionale che valga ad agevolare il reinserimento nella vita sociale.

Nell'assegnazione al lavoro dei condannati e degli internati si deve, possibilmente, tener conto dei loro desideri e delle loro attitudini nonchè delle loro precedenti attività e

di quelle a cui essi potranno dedicarsi dopo la dimissione.

Gli addetti al lavoro fruiscono della tutela assicurativa e previdenziale nonchè del riposo festivo secondo le leggi vigenti.

La durata del lavoro ordinario non può superare le otto ore giornaliere.

A questo articolo il senatore Fenoaltea ha presentato un emendamento aggiuntivo delle parole: « sulla base delle tariffe sindacali », da inserire dopo la parola « remunerato » al secondo comma.

F E N O A L T E A . Faccio notare che, consapevole delle particolari modalità con cui si svolge il lavoro carcerario, il mio emendamento non suona « in conformità alle tariffe sindacali »: ciò comporterebbe — infatti — l'automatica applicazione delle tariffe sindacali; la mia modifica, invece, ha solo l'intento di stabilire un rapporto assolutamente necessario tra la remunerazione carceraria e quella libera. Quindi si tratta di stabilire un certo parametro comune, altrimenti tutti sappiamo che cosa succede: lo sfruttamento assoluto da parte delle ditte concessionarie dei lavori.

F O L L I E R I , *relatore*. Pregiudizialmente, vorrei rivolgere una preghiera al collega Fenoaltea. Di questo argomento ci occuperemo in modo più dettagliato all'articolo 46 del disegno di legge che, al quarto comma, afferma testualmente: « Il lavoro è remunerato ». Nell'articolo 8 che stiamo ora discutendo c'è solo l'affermazione del principio; nell'articolo 46 — Modalità del lavoro — se ne parla in maniera precisa. D'altronde nella stessa relazione al disegno di legge, pagina 44 e seguenti, si parla di come il lavoro deve essere disciplinato, quali sono i traguardi raggiunti, anche in ordine ai tirocinanti, i quali, dopo due mesi di apprendistato, possono ottenere una certa remunerazione; e si fa anche riferimento alla Commissione interministeriale che è prevista dalla legge 9 maggio 1932, n. 547, e che ora subisce, con l'articolo 47 del presente testo, opportuni mutamenti nella sua composizione. Perciò, senatore Fenoaltea, pos-

siamo forse rinviare l'esame del suo emendamento.

F E N O A L T E A . Faccio una questione puramente sistematica: a mio avviso, le parole « il lavoro è remunerato » dovrebbero essere tolte dall'articolo 46, il quale riguarda le modalità di lavoro, e dovrebbero invece essere mantenute nell'articolo 8, che detta i principi che regolano il lavoro penitenziario.

C O P P O L A . Questo del lavoro credo sia uno dei punti fondamentali dei quali ci dobbiamo occupare.

Per quel che mi riguarda, salvo approfondimenti da parte del relatore, ritengo che l'osservazione preliminare del senatore Fenoaltea sia più che fondata, perchè siamo ancora in tema di affermazioni di principio, mentre gli articoli 46, 47 e seguenti parlano delle modalità.

Desidero poi cogliere l'occasione di questa discussione per avere dal Governo un chiarimento.

Ieri sera ho avuto la possibilità di assistere ad una trasmissione televisiva riguardante proprio il problema del lavoro nelle carceri. Per la mia attività non ho molta dimestichezza con questi problemi, ma sono rimasto piuttosto sorpreso nell'apprendere alcune cose.

Mi pare che nelle carceri vi sia l'organizzazione di un certo lavoro autonomo a tipo, vorrei dire, artigianale; vi è un tipo di lavoro commesso proprio dalla direzione delle carceri, ma vi è un'aliquota importante di lavoro che viene svolto per conto di industrie private, attraverso anche il sistema dei cottimi. Quello che mi ha sorpreso è stata questa indicazione: per lo svolgimento di un certo tipo di lavoro, anche partendo dalla retribuzione indicativa di lire 3.000 giornaliera, oltre gli oneri previdenziali (quindi a parità di condizione con i lavoratori esterni) il risultato economico utile per il detenuto è di 520 lire, in seguito ad una serie di decurtazioni, salassi, trattenute eccetera; la più rilevante è quella che la industria privata deve pagare all'Amministrazione dello Stato: l'80 per cento della

retribuzione. Ora mi pare che la differenza fra il trattamento salariale del lavoratore esterno ed il risultato economico che finisce per raggiungere il detenuto sia eccessiva e che l'aliquota a favore dello Stato sia troppo rilevante, anche se giustificata da esigenze organizzative di attrezzature e via di seguito.

Non possiamo approfondire in questa sede l'argomento, ma questi fatti mi sembrano impressionanti e destano delle preoccupazioni. Pertanto, oltre ad affermare il principio della remunerazione, ritengo che abbiamo il dovere di approfondire il tema del lavoro e delle modalità di retribuzione per arrivare a conclusioni positive diverse da quelle attuali.

T R O P E A N O . Convengo sulle osservazioni testè fatte dal collega Coppola, nel senso che anch'io sono del parere che su queste disposizioni debba soffermarsi in modo particolare la nostra attenzione, tanto più che già vi sono stati lunghi dibattiti in Aula sulla questione del trattamento dei detenuti lavoratori negli istituti penitenziari. Le cose che diceva il senatore Coppola in riferimento alla trasmissione televisiva di ieri erano già emerse in Aula con dati precisi, anche riferiti a determinati istituti ed aziende appaltatrici o concessionarie di questa attività. È stato anche detto che si sta assistendo addirittura ad un fenomeno di natura schiavistica, quasi che l'Amministrazione penitenziaria ceda a questi speculatori privati i detenuti perchè prestino la loro opera, in un clima di sfruttamento inumano, perchè viene loro richiesta un'attività intensa proprio sul terreno del massimo sfruttamento delle energie e con una remunerazione pari alla metà di un terzo del compenso corrisposto all'Amministrazione. E questo in base a strane operazioni per cui il 50 per cento viene trattenuto dall'Amministrazione a nessun titolo; e sul restante 50 per cento vengono operate delle trattenute per il mantenimento in carcere, e via di seguito.

Ora credo che un fatto così allarmante non possa lasciarci indifferenti. Dobbiamo cer-

care, pertanto, dopo i dibattiti, di trovare le soluzioni più adeguate.

Personalmente ritengo che il richiamo alle tariffe sindacali, quando parliamo della retribuzione, sia quanto mai opportuno perchè il riferimento che faceva il collega Follieri agli articoli 46 e seguenti, che fissano le modalità di svolgimento di questo lavoro, regge scarsamente, in quanto quegli articoli sono dettati dalla impossibilità di poter applicare la parte normativa dei contratti di lavoro nei confronti dei detenuti: mancano, infatti, la contrattazione e le condizioni obiettive in base alle quali la normativa dei contratti di lavoro possa trovare un'applicazione.

Ora, la retribuzione non può essere vista nel quadro di fissazione di quelle modalità che devono essere sostitutive della parte normativa del contratto, ma per essa dobbiamo far riferimento alle tariffe sindacali.

È chiaro che quando diciamo una cosa del genere, non sosteniamo che, *sic et simpliciter*, debba essere corrisposto al detenuto il salario sindacale. Siamo d'accordo che debbono essere operate le trattenute previste per legge, ma escludiamo che vengano operate trattenute senza alcun titolo, che servono a far realizzare all'Amministrazione penitenziaria un utile sull'attività prestata dai detenuti. Per il suo mantenimento in carcere il detenuto deve corrispondere la quota che gli spetta; però, al di là di questo, non deve essere gravato di altri oneri. Il resto, quindi, deve essere corrisposto come salario.

Teniamo conto del fatto che se veramente desideriamo raggiungere l'obiettivo della rieducazione del cittadino, questa può essere la via principale attraverso la quale tale intento può essere perseguito, in quanto venire utilizzati all'interno del carcere, essere ammessi a lavorare e ottenerne una retribuzione, costituisce — a mio avviso — uno dei mezzi migliori di educazione.

DELL'ANDRO, *sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Ne sono convinto anch'io. Non bisogna tuttavia sottovalutare un altro aspetto della questione: se le ditte non parteciperanno più, che suc-

cederà? Che non vi sarà lavoro per i detenuti.

TROPEANO. Non possiamo subordinare le esigenze dei lavoratori ad una possibilità di ricatto da parte dei datori di lavoro!

FILETTI. Il lavoro è senz'altro uno degli strumenti per poter realizzare la rieducazione del detenuto e può a mio avviso considerarsi sotto il duplice aspetto di diritto-dovere nei confronti dell'assistito, nel senso che questi deve avere assicurato il lavoro e che tale lavoro deve prestare. Può accadere che il detenuto sia chiamato a svolgere un lavoro che non è conforme a quello che egli svolge consuetudinariamente nella sua attività di libero cittadino. Avviato a un nuovo lavoro, egli non potrà pertanto fornire un rendimento pieno, per cui non mi sembra opportuno il riferimento alle tariffe sindacali: più opportuno mi sembrerebbe invece il richiamo al principio di una adeguatezza della retribuzione.

TROPEANO. Il principio della adeguatezza della retribuzione, fissato dall'articolo 36 della Costituzione, come viene oggi in concreto applicato? La odierna giurisprudenza costante dice che per affermare in concreto tale principio occorre far riferimento ai contratti sindacali. Non mi sembra quindi che possiamo uscire da questo ambito.

FILETTI. Questo che lei cita è uno dei criteri, ma non il solo.

FENOALTEA. Chiedo la parola per mozione d'ordine. Noi stiamo qui discutendo dopo aver deliberato un'inchiesta conoscitiva, sia pure a carattere ristretto, che dovrebbe essere pregiudiziale al lavoro legislativo.

PRESIDENTE. Il senatore Fenoaltea ha ragione. Dovremmo pertanto accantonare l'articolo 8, invitando nel contempo il rappresentante del Governo a raccogliere gli elementi che possono essere illu-

minanti in rapporto a quanto detto dal senatore Coppola.

F I N I Z Z I. Sono d'accordo sulla mozione d'ordine. Quel che più conta è, a mio avviso, il fatto che la Commissione tenga presente in ogni caso la basilare necessità — che il Sottosegretario mostra di avere già avvertito — che il lavoro deve pur essere trovato: altrimenti ci potremmo trovare nella condizione di avere dei carcerati volenterosi di lavorare, delle norme che li stimolano in tal senso... ma che, di fatto, il lavoro non ci sia.

Z U C C A L A'. Ci potremo render conto della situazione in base alle udienze conoscitive.

F I N I Z Z I. È pertanto fondamentale che la Commissione non si discosti dalla esigenza prospettata e la invito a considerare quale sistema di controllo attuare, perchè il carcerato non venga sfruttato dal datore di lavoro, stabilendo inoltre i criteri in base ai quali l'Amministrazione carceraria potrà trattenere la percentuale massima sul lavoro svolto, onde evitare che l'Amministrazione stessa possa associarsi al datore di lavoro in una eventuale opera di approfittamento.

S A L A R I. Dalla discussione svolta mi sembra siano riaffiorati antichi problemi, quale quello di una linea discriminante tra leggi e regolamenti. La legge odierna, a mio avviso, non deve andare oltre la fissazione di norme generali, altrimenti invadiamo un campo che non può essere invaso in sede legislativa.

F O L L I E R I, *relatore*. Così come sull'articolo 8, desidero richiamare l'attenzione della Commissione sui successivi articoli numeri 46, 47, 48 e 49. Non vi è dubbio che la legge deve contenere un'affermazione sul principio. In altri Stati è stato già affermato che il lavoratore delle carceri deve avere una remunerazione eguale a quella che vive nella società libera. Il legislatore italiano ha esaminato la posizione del nostro Paese

e nella relazione si legge infatti che « il problema di adeguare il più possibile le mercedi ai salari percepiti dai liberi lavoratori è divenuto di grande attualità per l'indirizzo seguito in alcuni Stati ». In sede di udienza conoscitiva dovremo esaminare se, affermando noi un principio eguale a quello affermato in altri Stati, non si corra il pericolo che nelle carceri vi siano dei disoccupati involontari. Occorre cioè contemperare le esigenze dei salari e delle mercedi con quella che è la spinta concorrenziale delle ditte. Questo mi sembra sia importante accertarlo.

P R E S I D E N T E. A questo punto è opportuno che la mozione del senatore Fenoaltea venga accolta, sotto un duplice aspetto: *a*) tenendo presenti le udienze conoscitive; e *b*) rivolgendo un invito al rappresentante del Governo a fornirci tutti quegli elementi che possono essere illuminanti della situazione attuale, per trarne le conseguenze che riterremo più opportune ricavare.

La discussione dell'articolo 8 si intende pertanto sospesa. Procederemo frattanto alla discussione dei successivi articoli.

Art. 9.

(Religione e pratiche di culto)

I detenuti e gli internati hanno libertà di professare la propria fede religiosa, di istruirsi in essa e di praticarne il culto.

La libertà delle manifestazioni di culto è conciliata con le esigenze giudiziarie e con quelle attinenti all'ordine e alla disciplina.

Negli istituti è assicurata la celebrazione dei riti di culto cattolico.

A ciascun istituto è addetto almeno un cappellano.

Gli appartenenti a religione diversa dalla cattolica hanno facoltà di ricevere, su loro richiesta, l'assistenza dei ministri del proprio culto.

I detenuti e gli internati possono tenere presso di sé libri inerenti alla religione professata.

Il senatore Fenoaltea propone un emendamento al quinto comma dell'articolo in

2^a COMMISSIONE (Giustizia e autorizzazioni a procedere) 38^a SEDUTA (21 gennaio 1970)

esame tendente ad aggiungere dopo le parole « del proprio culto » le altre « e di celebrarne i riti rispettivi ».

F E N O A L T E A . Poichè al terzo comma si dice che « è assicurata la celebrazione dei riti del culto cattolico », ho creduto opportuno con il mio emendamento precisare e sottolineare la possibilità di celebrare riti anche di altri culti.

F O L L I E R I , *relatore*. Mi dichiaro favorevole all'emendamento Fenoaltea: tuttavia, poichè per i riti del culto cattolico è assicurata la celebrazione a cura dell'istituto mentre per gli altri culti ne è data la possibilità, non possiamo assorbire l'emendamento stesso nel disposto del comma terzo.

D E L L ' A N D R O , *sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Proporrei di dire, anzichè « e di celebrare i riti relativi », « e di celebrarne i riti ».

Se il proponente è d'accordo mi sembra una forma più propria.

F E N O A L T E A . Sono perfettamente d'accordo.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento proposto dal senatore Fenoaltea.

(È approvato).

Metto ai voti l'articolo 9 quale risulta con l'emendamento testè approvato.

(È approvato).

Art. 10.

(Attività culturali, ricreative e sportive)

Negli istituti sono organizzate attività culturali e ricreative, con letture, conferenze, audizioni radiofoniche, concerti, proiezioni cinematografiche e televisive nonché attività sportive.

(È approvato).

Interpretando il desiderio di molti componenti di questa Commissione, propongo di rinviare il seguito della discussione del disegno di legge in esame ad altra seduta.

Poichè non si fanno osservazioni, così rimane stabilito.

La seduta termina alle ore 12,35.

UFFICIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Il Direttore delegato per i resoconti stenografici
Dott. ENRICO ALFONSI